

auch den tessinischen Aufsichtsbehörden zu, da ein ihnen unterstelltes Amt zur Ausführung der völlig ungesetzlichen Anordnungen der Konkursverwaltung des Domenico Botta Hand geboten hatte.

Demnach hat die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer
erkannt:

Der Rekurs wird im Sinne der Motive abgewiesen.

18. Sentenza del 31 gennaio 1899 nella causa Maiocchi.

Pignoramento dei salari. Qualità dei terzi, in specie del conduttore, per ricorrere contro il pignoramento. Tardività del ricorso.

A. Su istanza di Giuseppe Maiocchi, creditore, l'Ufficio di Esecuzione di Lugano pignorava il 14 marzo 1898 a certo Pietro Urban, in Lugano, sulla paga di fr. 2,50 al giorno che lo stesso percepiva come lavorante presso la Ditta Fratelli Greco, di Lugano, un franco per settimana. Nello stesso tempo i fratelli Greco venivano avvisati dell'avvenuto pignoramento.

Il 16 maggio successivo i fratelli Greco si rivolgevano all'Ufficio di Esecuzione, dichiarandogli che per diverse malattie subite la paga del Maiocchi si era diminuita nelle ultime settimane; perciò, visto lo stato miserando in cui versava il debitore, era loro impossibile di trattenergli l'importo in questione. La loro istanza non pare però abbia ottenuto risposta dall'Ufficio di Esecuzione.

Più tardi, e cioè in data dell'11 ottobre, essendo stato mandato lo sborso dell'importo pignorato, i signori fratelli Greco ricorsero all'Autorità inferiore di vigilanza, domandando di essere esentati dal chiesto pagamento. L'Autorità inferiore di vigilanza ritenne che, in vista della malattia subita dal debitore e della conseguente diminuzione del suo salario, nonché in vista degli oneri incumbenti allo stesso (moglie con quattro figli), la trattenuta pronunciata in suo odio non era legale durante il tempo trascorso da marzo al mese di maggio,

ma che, a partire da quest'epoca, il lavoro dell'Urban doveva aver ripreso il suo corso regolare, per cui non era il caso di ammettere la domanda dei signori Greco per i mesi successivi. Il creditore Maiocchi accettò la decisione dell'Autorità inferiore di vigilanza. I fratelli Greco invece ricorsero all'Autorità superiore allo scopo di ottenere di essere svincolati da ogni e qualsiasi trattenuta. L'Autorità superiore di vigilanza ammise il ricorso, partendo dalla considerazione che il guadagno settimanale dell'Urban, non superiore in media ai fr. 14, poteva appena bastare al sostentamento personale del debitore e della sua famiglia, perciò doveva riguardarsi come inoppugnabile di fronte al disposto dell'art. 93 della Legge Esecuzione e Fallimento.

B. Il creditore Maiocchi ricorse contro tale decisione al Tribunale federale, domandando: in via principale l'annullazione della sentenza dell'Autorità superiore di vigilanza; in linea subordinata che la stessa sia riformata nel senso che il pignoramento settimanale, invece di essere di un franco, sia ridotto a centesimi 50. Il ricorrente allega in favore della sua domanda che il ricorso dei fratelli Greco venne inoltrato solo dopo trascorso il termine legale, vale a dire dopo cinque mesi dall'avvenuto pignoramento, e che la decisione dell'Autorità superiore di vigilanza, oltre all'essere ingiusta a suo riguardo, condurrebbe anche a risultati antisociali ed antiumanitari.

In diritto:

1. Il ricorso è evidentemente fondato. Già la questione di sapere se i fratelli Greco avevano qualità per domandare l'annullazione del pignoramento 14 marzo 1898 è tale da sollevare più dubbi. In quanto che i ricorrenti non hanno mai preteso di agire a nome del debitore, nè tanto meno essi hanno inoltrato una procura scritta che li autorizzasse ad agire in questa qualità. La loro intenzione sembra essere stata piuttosto di agire quali terzi intervenienti, per conto ed a nome loro proprio. Ma in tale qualità manca loro ogni fondamento di interesse per insorgere contro il pignoramento eseguito. Difatti l'importo da trattenersi sulla paga del debitore concerne esclusivamente ed unicamente il debitore; esso

ha per oggetto la sua paga personale, sulla quale i fratelli Greco non hanno mai preteso di aver un diritto qualsiasi, nè hanno mai vantato un diritto di prelazione. Era perciò unicamente un arbitrio del debitore di contestare o di non contestare il pignoramento avvenuto. Dal fatto di non averlo contestato, sia per negligenza che per altro motivo, non poteva scaturire in favore dei ricorrenti nessuna ragione per contestarlo in nome loro proprio. (Vedasi la sentenza del Consiglio federale al N° 109 dell'Archivio, vol. III.)

2. Anche se si volesse però lasciare da parte l'obbiezione di cui sopra, il ricorso dei fratelli Greco non avrebbe potuto ammettersi per ragione di tardività. Imperocchè, secondo la teoria già accettata dal Consiglio federale (vedi al N° 109 del vol. II dell'Archivio), il termine per ricorrere giusta l'art. 17 della Legge federale si calcola, anche quando siano state pignorate delle paghe, dal momento in cui il pignoramento è stato eseguito. Le singole trattenute da farsi mano non possono formare il punto di partenza per un nuovo ricorso.

Ciò sarebbe ammissibile tutto al più allorché i rapporti del debitore, che hanno servito di norma pel calcolo delle somme da trattarsi, avessero subito col tempo una tale modificazione da infirmare nelle sue basi il pignoramento avvenuto. Ora i ricorrenti hanno preteso bensì l'esistenza di un simile motivo, ma solo pel periodo di tempo decorso dall'esecuzione del pignoramento fino alla metà del mese di maggio. Pel resto di tempo il ricorso era appoggiato non più sul riflesso che la paga del debitore fosse diminuita, ma solo che il di lei importo già all'atto del pignoramento fosse tale da non permetterne il sequestro a sensi dell'art. 93 della Legge federale. Ora un simile reclamo era troppo tardivo per poter essere preso in considerazione. E anche per ciò che riguarda i rapporti mutati del debitore durante i mesi di marzo a maggio, un relativo ricorso avrebbsi dovuto inoltrare in ogni caso entro dieci giorni dall'avvenuta mutazione, o almeno entro dieci giorni a partire dal momento in cui il fatto era giunto a cognizione del debitore. Ciò non essendo avvenuto, vi sarebbe motivo di chiedersi se anche la sentenza del-

l'Autorità inferiore di vigilanza, in quanto essa ha accolto in parte i reclami del debitore, non debba essere annullata. Se non che il ricorrente, avendo dichiarato espressamente di riconoscere quest'ultima decisione, la stessa ha acquistato oramai in suo confronto forza di cosa giudicata.

Per questi motivi,

La Camera di Esecuzione e Fallimento

pronuncia :

Il ricorso Maiocchi è ammesso, ed è annullata perciò la decisione dell'Autorità superiore di vigilanza.

19. *Sentenza del 31 gennaio 1899 nella causa von Mentlen.*

Notificazione del precetto all'avvocato del debitore, impiegato, art. 64 Legge Esecuzione e Fallimento.

A. Il 9 luglio 1898 il sig. Carlo von Mentlen, di Bellinzona, chiedeva in via esecutiva a Pietro Martini, professore, il pagamento di spese dipendente da una lite avuta seco lui, e faceva intimare il precetto esecutivo all'avvocato Ignazio Modini di Losone, quale rappresentante del debitore. Il Modini era stato procuratore del Martini nella causa vertita davanti le istanze cantonali, ed aveva prestata garanzia personale per il proprio cliente in una dichiarazione d'appello introdotta a nome dello stesso. Sul precetto intimatogli l'avvocato Modini non fece alcuna opposizione; il debitore invece con ricorso del 25 ottobre successivo ne chiede l'annullazione perchè irregolarmente intimato. Statuendo su detto ricorso, l'Autorità inferiore di vigilanza respinse il gravame per due motivi: primo perchè tardivo, essendo stato inoltrato solo dopo tre mesi dall'intimazione del precetto; in secondo luogo perchè infondato, risultando dagli atti di causa che il Modini era stato realmente il procuratore del Martini, ed il precetto esecutivo non essendo altro che la conseguenza diretta della causa e della sentenza in essa intervenuta. Su ricorso Martini, la detta